

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni,
marina mercantile)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1959

(6^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

«Disciplina relativa all'impianto di radiocomunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato» (260) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 70, 71
CROLLALANZA	71
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	71
FOCACCIA, <i>relatore</i>	70
JERVOLINO	71

«Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato» (265) (*D'iniziativa del senatore Zoli*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	74, 76
CROLLALANZA	75
JERVOLINO, <i>relatore</i>	74, 75

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* Pag. 76

«Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri» (308) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	73, 74
CROLLALANZA	73
SACCHETTI	74
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	73, 74
TARTUFOLI	73

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De Luca Luca, Florena, Focaccia, Genco,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 6^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

Gombi, Jervolino, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, Solari e Tartufo.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Spasari, per le poste e le telecomunicazioni Delle Fave e per la marina mercantile Caiati.

GENCO, *f. f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina relativa all'impianto di radiocomunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed entri stranieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato » (260)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina relativa all'impianto di radiocomunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed entri stranieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOCACCIA, *relatore.* Come sapete, la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e privato è disciplinata dal Codice postale, il quale prescrive che i concessionari devono — tra gli altri requisiti — risultare in possesso della cittadinanza italiana.

D'altra parte l'enorme sviluppo e la costante diffusione dei mezzi di radiocomunicazione non consente più che siano prive di questi mezzi imprese o rappresentanze commerciali estere in Italia, come, ad esempio, le ditte specializzate straniere che operano nel campo della ricerca e dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi, le società di navigazione aerea aventi scalo in Italia, e le aziende di stampa e di informazioni

straniere, che hanno propri uffici e rappresentanze nel nostro Paese.

Il problema assume naturalmente aspetti più interessanti per le Rappresentanze diplomatiche estere, accreditate presso il nostro Governo, e quindi occorre disciplinare la materia, in modo che, sotto precise e determinate garanzie, sia consentito l'impianto e l'esercizio di radiocollegamenti ufficiali di servizio con il Paese rappresentato.

Nell'articolo 1 viene pertanto sancito che possa essere accordata, in casi eccezionali, ad aziende ed istituzioni sprovviste del requisito della nazionalità, la concessione prevista dall'articolo 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purchè sussistano le condizioni sostanziali richieste nei confronti dei cittadini italiani, e in particolare la concorrenza di ragioni di pubblico interesse.

È stabilito che occorre aggiungere, al potere discrezionale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, oltre che il trattamento di reciprocità da parte dello Stato di appartenenza del concessionario straniero.

Dal beneficio vengono, ovviamente, esclusi i radioamatori.

L'articolo 2 prevede la possibilità di concedere detto impianto alle sedi di Rappresentanze estere nelle quali si trovi la Cancelleria diplomatica, sempre sotto la condizione della reciprocità. Prevede anche, questo articolo, la possibilità di accordare la concessione ad Enti internazionali cui, in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute agevolazioni analoghe a quelle spettanti alle Rappresentanze diplomatiche.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le condizioni a cui sono subordinate le concessioni; nell'articolo 5 le norme per la revoca delle concessioni.

Nell'articolo 6 vengono stabilite le norme transitorie per definire la posizione di quelle Rappresentanze diplomatiche che abbiano già installati degli impianti radioelettrici.

Infine, nell'articolo 7, viene disciplinato, in forma più razionale ed efficace, il divieto degli apparati radioelettrici di bordo, installati su navi mercantili e da diporto che

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 6^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

si trovano in sosta nelle acque territoriali dello Stato.

Ritengo, quindi, opportuno proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in discussione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'aumentato traffico nelle radiocomunicazioni ha indotto il Ministero competente a rivedere le disposizioni che regolavano la materia, anche su pressione delle Rappresentanze diplomatiche che, sempre sulla base della reciprocità, ne sollecitavano la riorganizzazione.

JERVOLINO. A me sembra che in nome di questo criterio di reciprocità vengano continuamente apportate troppo sostanziali modifiche alle varie norme istituzionali; ed i tecnici finiscono per non orientarsi più. Chiedo pertanto che venga apportato il minor numero possibile di modifiche alle disposizioni esistenti.

CROLLALANZA. Bisognerebbe cercare di arrivare ad un testo unico delle disposizioni.

JERVOLINO. Stabilito il principio che non è possibile prevedere oggi quello che avverrà domani, possiamo anche affermare che in materia di principi generali e basilari è necessario andare cauti. Mi dichiaro, comunque, favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Resta, comunque, fissato il principio che coloro i quali non sono in possesso della cittadinanza italiana non possono usare i mezzi radioelettrici. Analogamente, perde la concessione chi perde la cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. I cittadini italiani hanno la facoltà di richiedere l'installazione di impianti radioelettrici ove ne dimostrino la necessità.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche fisse e terrestri di cui all'articolo 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, può essere accordata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in caso eccezionale e secondo le disposizioni in materia, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, e dell'interno, ad aziende od istituzioni non in possesso del requisito della nazionalità previsto dall'articolo 173 del predetto Codice, a condizione di reciprocità da parte degli Stati esteri di appartenenza.

La concessione è accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, contenente norme per la concessione di licenze per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori.

(È approvato).

Art. 2.

La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmettenti e riceventi può essere accordata, a condizione di reciprocità da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle Rappresentanze diplomatiche estere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovansi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.

Analogha concessione può essere accordata agli Enti internazionali cui, in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute, nel territorio nazionale, agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle Rappresentanze diplomatiche.

(È approvato).

Art. 3.

La concessione di cui al precedente articolo 2 può essere accordata alle seguenti condizioni:

a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della Rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;

b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;

c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;

d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni in Italia;

e) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione, e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione o revocarla;

f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

g) qualsiasi variazione nella consistenza e nelle caratteristiche degli impianti deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

h) per il controllo delle caratteristiche degli impianti la Rappresentanza estera deve impegnarsi ad aderire alle richieste di accesso ai locali della stazione da parte di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, debitamente autorizzati.

(È approvato).

Art. 4.

Per il rilascio della concessione di cui all'articolo 2 le Rappresentanze interessate

debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri specificando la località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

Il rilascio della concessione è effettuato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero degli affari esteri, con la procedura di cui agli articoli 169, lettera a), e 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.

(È approvato).

Art. 5.

Fermo il disposto dell'articolo 3, lettera e), della presente legge, la concessione è revocata qualora non venga osservata una qualsiasi delle condizioni alle quali il rilascio è stato subordinato.

Essa può altresì essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 6.

Le Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che abbiano già installato impianti radioelettrici, debbono presentare domanda di concessione al Ministero degli affari esteri, con la procedura di cui al precedente articolo 4, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dando notizia degli impianti medesimi.

(È approvato).

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 6^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

Art. 7.

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 215, è sostituito dal seguente:

«È vietato di far uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche delle navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedita da forza maggiore o vietate per misure sanitarie.

L'Autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave e al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.

Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.

Il dissuggellamento e la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo e richiesta di soccorso e semprechè manchi la possibilità di comunicare comunque con la terra ferma.

Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte e al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della difesa-marina, all'uopo incaricati.

I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000 e con l'arresto fino a un anno, separatamente o cumulativamente ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri** » (Approvato dalla Camera dei deputati) (308)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nonostante l'assenza del relatore è stato deciso di discutere il disegno di legge all'ordine del giorno perchè l'onorevole Sottosegretario desidera fare delle comunicazioni in proposito.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge al nostro esame prevede la concessione in favore del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri di alloggi in locazione semplice da parte dell'I.N.C.I.S. Tale disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati senza subire alcuna modificazione. Il Governo si rimette al parere della Commissione.

TARTUFOLE. Dichiaro subito di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione. Sia, comunque, ben chiaro che le due categorie previste nel provvedimento, per ottenere l'assegnazione degli alloggi, dovranno attenersi alle esplicite disposizioni che ne regolano la concessione.

CROLLANZA. Per l'assegnazione in locazione semplice e per il riscatto degli alloggi dell'I.N.C.I.S., vi sono ben precise norme: nel caso previsto dal disegno di legge in discussione ci troviamo di fronte

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 6^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

a particolari esigenze; ma tali esigenze non debbono farci dimenticare le norme della legge delegata disciplinante la medesima materia: vale a dire un 30 per cento sarà mantenuto dall'I.N.C.I.S. ed il rimanente messo a disposizione dei propri iscritti.

Restano, naturalmente, fuori da tale disposizione gli alloggi di servizio e quelli che fanno parte di altre gestioni patrimoniali. Secondo il mio parere, gli alloggi di cui trattasi nel disegno di legge al nostro esame, dovrebbero rientrare nelle norme generali della legge delega.

Esaminando l'ultimo comma dell'articolo 4 si legge che « l'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri ». Ora, come può conciliarsi quanto detto nel comma testè citato con le norme di carattere generale previste dalla legge delega?

Si potrebbero aggiungere le parole « in quanto non in contrasto con le altre norme in vigore ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La nuova dizione dell'articolo 4 dovrà essere bene armonizzata con il resto delle disposizioni che regolano l'assegnazione in locazione semplice delle case dell'I.N.C.I.S.

SACCHETTI. Dichiaro di essere favorevole al rinvio del disegno di legge al nostro esame. Giustamente presso la Camera dei deputati è stata sollevata la questione delle Guardie di finanza e delle Guardie forestali ed anzi è stato votato un ordine del giorno invitante il Governo a tenere presenti le necessità di tali altri Corpi.

PRESIDENTE. Tenuto conto delle perplessità manifestate in ordine alla opportunità di approvare il disegno di legge in discussione, nonchè del fatto che dovrà essere sentito anche il parere del relatore,

oggi assente, propongo, se non vi sono osservazioni, di rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli: « Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato » (265)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli. « Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato ».

Do nuovamente lettura del testo dell'articolo unico del disegno di legge in discussione:

Articolo unico.

Nella legge 3 agosto 1949, n. 589, è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle Provincie un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro degli Archivi di Stato ».

JERVOLINO, *relatore*. Come ho già esposto nella precedente seduta, la legge 3 agosto 1949, n. 589, ha, per finalità, la concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di Enti locali, indicati nei vari articoli del provvedimento legislativo medesimo. Tale concessione è fatta mediante corresponsione di contributi costanti per anni 35 nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

In detta legge vi è una particolare norma, che riguarda gli Enti locali dell'Italia meridionale ed insulare. Questi possono chiedere — in sostituzione delle norme contenute nella legge richiamata — l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni che attribuiscono un trattamento di maggiore favore, anche se ne

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 6^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi.

A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sarà provveduto ai rispettivi stanziamenti. L'articolo della legge richiamata stabilisce:

« A favore di Province, Comuni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei Consorzi antitubercolari — che provvedono alla costruzione e al completamento di tubercolosari o preventori — il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di lire 200.000.000 e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250.000.000. Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di cento milioni e dell'uno per cento per la parte eccedente tale spesa, fino a raggiungere il limite di altri cento milioni ».

Il senatore Zoli — richiamandosi alla legge 3 agosto 1949, n. 589 — propone che si aggiunga alla norma riportata, magari con articolo separato, la seguente disposizione: « Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle Province un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro degli Archivi di Stato ».

La proposta del senatore Zoli parte dal presupposto che la legge 22 dicembre 1939, n. 2006 — che dispone l'istituzione di una Sezione di Archivio di Stato in tutti i capoluoghi di Provincia e pone a carico delle Amministrazioni provinciali la spesa per la fornitura di locali da destinare ai predetti Istituti — non ha potuto essere applicata nella sua interezza principalmente perchè le Amministrazioni interessate trovano, quasi sempre, gravi difficoltà per il reperimento dei fondi necessari.

Difatti l'articolo 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, mentre mette a carico dello Stato le spese relative ai locali,

illuminazione, riscaldamento, forniture di mobili, stabilisce che le spese per la provvista e per il mantenimento dei locali sono a carico delle Province.

La mancanza dei mezzi economici necessari crea condizioni di grave disagio anche alle sedi degli Archivi di Stato esistenti nelle principali città d'Italia.

A riguardo io penso che — anzichè aggiungere la norma, proposta dal senatore Zoli, nella legge 3 agosto 1949, n. 589 — sia preferibile inserirla nella legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che disciplina, con criteri organici, l'ordinamento degli Archivi di Stato. Ragioni di armonia legislativa (ed anche di pratico rinvenimento della norma relativa alle spese) consigliano di riportare la norma in esame nella legge 22 dicembre 1939, n. 2006.

Se la Commissione accoglie la mia proposta, il testo da approvare potrebbe essere del seguente tenore: « All'articolo 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, si aggiunge il comma seguente: " Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle Province un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro degli Archivi di Stato " ».

La concessione del contributo anzidetto è fatta con tutte le formalità e i benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Ove mai la Commissione preferisca seguire quanto propone il senatore Zoli, non ho nulla da obiettare al riguardo.

Comunque — nell'una ipotesi o nell'altra — la proposta merita di essere accolta per la notevole importanza che hanno gli Archivi di Stato; e, pertanto, chiedo che essa sia approvata, anche perchè la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

CROLLALANZA. Si è fatto riferimento alla legge del 1949 perchè il contributo del 4 per cento è superiore a quello previsto dalla legge precedente.

JERVOLINO, *relatore*. Secondo il testo da me proposto, il contributo andrebbe

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 6^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

concesso con tutte le formalità e i benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per quanto sia mio convincimento che le modificazioni al testo originario da me proposte corrispondano a criteri di armonia legislativa, non ne faccio una questione personale o di sostanza.

Se il Governo ritenesse opportuno approfondire l'esame delle mie proposte, potremmo anche rinviare la discussione del disegno di legge in esame alla prossima seduta.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il senatore Zoli ha molto studiato questo disegno di legge. Egli avrebbe voluto intervenire alla seduta, ma

è ammalato. Per una ragione di riguardo potremmo rinviare la discussione del provvedimento alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione sia d'accordo con l'onorevole rappresentante del Governo sull'opportunità di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari